

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

-----

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai  
Signori:

dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
dott. Tommaso	NOVELLI	Vice Presidente
dott. Renato	GRANATA	Componente
dott. Cesare	MOSCONE	Componente
dott. Bruno	FABI	Componente
dott. Giuseppe	BARONI	Componente
dott. Modestino	PEDRONI	Componente
dott. Giuseppe	DELFINI	Componente
dott. Filippo	AURITI	Componente
dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	Componente
dott. Arnaldo	ANGIONI	Componente
dott. Gennaro	FASANI	Componente
dott. Giuseppe	RUBINO	Componente
dott. Vittorio	LOVERRE	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	Componente
dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
dott. Ascenso	D'ONOFRIO	Componente
dott. Franco	NEGRO	Componente
dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
dott. Alberto	TEDOLDI	Componente
dott. Cesare	FORNARI	Componente
dott. Renato	SPIZUOCO	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12, limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della Legge 25 gennaio 1962, n.20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa".

====

Vista la precedente ordinanza dell'Ufficio in data 6 dicembre 1977 con la quale è stata riconosciuta la legittimità della richiesta di referendum popolare abrogativo, presentata il 30 giugno 1977, dai signori Calderisi Giuseppe, Bises Andrea, Cristofanelli Laura, Vigevano Paolo, Pietroletti Glauco, diretta a sottoporre a referendum gli artt. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11, comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12, limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della L. 25 gennaio 1962 n.20: "Norme sui procedimenti di accusa";

vista la sentenza della Corte Cost. 7 febbraio 1978 n.16 che ha dichiarato ammissibile la relativa richiesta;

visto l'art. 39 della L.25 maggio 1970 n.352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. 17 maggio 1978 n.68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori

della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

lette le deduzioni presentate dai promotori in data 23 maggio 1978 ed illustrate oralmente nella seduta odierna dagli avvocati Corrado De Martini e Mauro Mellini;

Ritenuto che, posteriormente all'emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la L. 10 maggio 1978 n.170 (Nuove norme sui procedimenti di accusa di cui alla L. 25 gennaio 1962 n.20), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 13 maggio 1978 (ed entrata in vigore il giorno successivo);

che l'art. 9 della suddetta legge n.170 del 1978 ha espressamente abrogato gli artt. da 1 a 16 compreso della legge sottoposta a referendum;

che, per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1978, di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

Ritenuto che sono state sollevate, da parte dei promotori del referendum, due distinte questioni di legittimità costituzionale riguardanti, l'una, la mancata previsione, nell'art. 39 della legge n.352 del 1970, di limiti temporali all'esercizio del potere legislativo sulle materie oggetto di referendum, quanto meno nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali, e, l'altra, la incostituzionalità della legge 10 maggio 1978 n. 170, abrogativa di quella sottoposta a referendum, in quanto mossa dall'intento di impedire l'espressione della sovranità popolare;

considerato che quest'Ufficio è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che l'accesso alla Corte Costituzionale comporta la previa delibazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sollevata questione; che sussiste la rilevanza, dovendosi il giudizio sulla cessazione o meno delle operazioni referendarie svolgere alla stregua del denunciato articolo 39, e potendo, in tesi, la eventuale

incostituzionalità dell'intera legge abrogativa incidere sulla idoneità della stessa a produrre l'effetto da cui consegue la cessazione delle operazioni referendarie; che, però, entrambe le questioni sono manifestamente infondate; che, invero, quanto alla prima, la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n.68 del 1978, ha affermato che "le Camere conservano la propria permanente potestà legislativa ... (anche)... successivamente alla stessa indizione di referendum abrogativo" e, quanto alla seconda, la denuncia concerne un preteso eccesso di potere del legislatore, non riconducibile - sotto l'aspetto qui profilato - nell'ambito del giudizio di legittimità delle leggi;

che sono invece irrilevanti le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate relativamente a singole disposizioni della citata legge n. 170 del 1978 in quanto, a differenza dalle precedenti, il loro eventuale accoglimento non influirebbe sull'effetto abrogativo prodotto dalla legge stessa;

Considerato che la Corte Costituzionale - dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate - ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informativi della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce o si estende alle nuove disposizioni) e nel

secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la disciplina introdotta dalla L. 10 maggio 1978 n. 170, recante nuove norme sui procedimenti di accusa, comporta la totale cessazione delle operazioni referendarie riguardanti gli articoli sopra indicati della legge sottoposta a referendum;

considerato che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati in quanto, pur essendo formalmente oggetto della richiesta singole disposizioni o locuzioni estrapolate da esse, tuttavia queste, nel loro insieme, costituiscono un complesso normativo sostanzialmente unitario, dirette come sono a dettare - nell'ambito dell'atto legislativo cui appartengono - la disciplina essenziale dei poteri e dei modi di funzionamento della Commissione prevista dall'art. 12 della legge costituzionale n.1 del 1953;

che, pertanto, a prescindere dal confronto tra le singole previsioni, occorre raffrontare i principi complessivamente ispiratori dell'una e dell'altra disciplina;

che la nuova regolamentazione, nella quale varie disposizioni della legge n.20 del 1962 (ad esempio: artt. 8, 9, 12) non sono più riprodotte, è fondamentale caratterizzata, pur nella sopravvivenza di taluni contenuti normativi presenti nell'ordinamento abrogato (ad esempio: disciplina dei conflitti e, in parte, della pubblicità delle sedute), dal depotenziamento della Commissione, evidenziato, tra l'altro dalla parificazione alle Commissioni di inchiesta (art. 4, comma IV) e dalle ridotte attribuzioni in ordine alla libertà personale (per la richiesta convalida dell'ordine di arresto: art. 2, commi II e III), alla durata delle indagini (ristrette in ben precisi limiti cronologici: art. 4, commi II e III), alla loro estensione per ragioni di connessione (operante nei soli casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 45 c.p.p.: art. 5), alla opponibilità, sia pure limitata, del segreto di Stato (art.4, commi IV e V) ed ai tipi di pronunce conclusive (tra le quali non sono più comprese quelle di proscioglimento);

che tale consistente riduzione dei poteri della Commissione costituisce di per sè una modificazione dei principi informativi della complessiva disciplina precedente, sufficiente, in base alla citata sentenza n. 68, a far cessare le operazioni referendarie;

che alla cessazione delle operazioni referendarie per effetto della legge n. 170 del 1978 non è di ostacolo la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 10 della legge stessa; che, invero, essa non incide sulla disciplina generale ed astratta dettata dalla nuova legge, nè sui principi ispiratori della stessa, essendo solo destinata a regolare, secondo una comune tecnica legislativa, il trattamento, in maniera parzialmente difforme dalla nuova regolamentazione, di taluni rapporti pendenti, concretamente individuabili in base al già avvenuto compimento di atti con rilevanza istruttoria;

che pertanto, complessivamente, la nuova disciplina si ispira a principi sostanzialmente diversi da quelli della precedente;

ritenuto che, in conclusione, le operazioni referendarie devono dichiararsi cessate;

P.Q.M.

#### L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

#### DICHIARA

che le operazioni, di cui alla richiesta di referendum popolare presentata il 30 giugno 1977, riguardante gli artt. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11 comma primo, limitatamente alle parole: "alla Commissione inquirente o"; 12, limitatamente alle parole: "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente"; 13; 14, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o"; 16, comma primo, limitatamente alle parole: "la Commissione inquirente o" della Legge 25 gennaio 1962, n.20: "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa", non hanno più corso;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;  
Agli Onn. Presidenti delle Camere;  
All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;  
Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Calderisi Giuseppe, Bises Andrea, Cristofanelli Laura, Vigevano Paolo, Pietroletti Glauco.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 24 maggio 1978.

*Silvio Caporaso*

*Antonio Finestola*

*Tommaso Borelli*

Luigi Anonimo

~~Luigi Anonimo~~

Bauer fals  
Giuseppe Barocci

~~Matthias~~

Giuseppe Deffier

Filippo Albi

Maria Maddalena

Maria Maddalena

Luigi Anonimo

Luigi Anonimo

Giuseppe Anonimo

Giuseppe Anonimo

Maria Anonimo

Stefano Anonimo

Luigi Anonimo

Luigi Anonimo

Luigi Anonimo

Luigi Anonimo


Luigi Anonimo

Luigi Anonimo

Luigi Anonimo

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 25 maggio 1978.

Il Direttore di Cancelleria  
(dott. Modestino Ciralli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Modestino Ciralli', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.